


- non sarebbe sostenibile la sussistenza di un nesso causale fondato su una legge di copertura rappresentata dalla teoria antropologica delle rappresentazioni sociali o su massime di esperienza;
- il nesso causale, a tutto voler concedere, sarebbe stato interrotto dal fatto illecito altrui e, cioè, dalle violazioni di leggi costruttive e degli obblighi di manutenzione che determinarono il crollo degli edifici nei quali persero la vita le vittime.

Da ultimo, la difesa, in via meramente subordinata, ha invocato la riduzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie, inapplicabili ai casi di delitto colposo.

APPELLO PROPOSTO DAGLI AVV. TI FRANCO COPPI E GIAMPIERO PALLOTTA NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO SELVAGGI GIULIO.

Gli avvocati Coppi e Pallotta, difensori dell'imputato Giulio Selvaggi, hanno invocato l'assoluzione del loro assistito perché il fatto non sussiste o, in linea subordinata, perché il fatto non costituisce reato. Con riferimento all'aspetto sanzionatorio, hanno chiesto la riduzione della pena e, in ogni caso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., con concessione dei doppi benefici di legge e con revoca delle statuizioni civili.

Con un primo motivo di gravame, la difesa ha contestato l'assunto del Tribunale, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009, in L'Aquila si tenne una riunione della CGR, con conseguente infondatezza delle illazioni tratte dal giudicante da tale presupposto. Ed invero, sia sotto il profilo della legittimazione a convocare la Commissione, sia sotto il profilo delle qualifiche di coloro che furono presenti, sia sotto il profilo del numero dei partecipanti, sarebbe da escludere che quella che si riunì a L'Aquila fosse la Commissione. Né a diverse conclusioni potrebbero condurre le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'intestazione del verbale e della bozza della riunione e al fatto che nessuno dei presenti contestò la regolarità della convocazione. Così come privo di ogni fondamento giuridico sarebbe il tentativo del giudicante di qualificare come componenti della Commissione soggetti ad essa estranei, la cui eventuale partecipazione è espressamente prevista dalla legge, senza diritto di voto.



In realtà, il dott. Bertolaso, Capo del DPC, convocò a L'Aquila solo alcuni componenti della Commissione (i professori **Boschi**, **Eva**, **Calvi** e **Barberi**) al fine di svolgere la disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto, culminata nella scossa del 30 marzo, e di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili al riguardo. **Giulio Selvaggi** – che non era componente della Commissione – partecipò alla seduta solo quale accompagnatore di **Boschi** (circostanza confermata dalla lettura del verbale) e su espressa richiesta di quest'ultimo, affinché fornisse il proprio contributo di conoscenza sulla situazione in atto nella zona di L'Aquila, e ciò in ragione del ruolo da lui ricoperto nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'impossibilità di ritenere riunita a L'Aquila la CGR impedirebbe, dunque, di ricollegare a tutti i soggetti partecipanti gli obblighi e i doveri su di essa incombenti per legge. **Selvaggi** non aveva alcun dovere di partecipare alla riunione (neanche quale esperto), non essendo stato convocato, ma egli vi prese parte per obbligo morale e perché da tempo stava seguendo l'andamento dello sciame sismico. Ne conseguirebbe al medesimo non potrebbero essere mossi rimproveri specifici di violazione di legge.

Ma all'imputato neanche potrebbero essere addebitati profili di colpa generica, per avere tenuto una qualsiasi condotta imperita, imprudente o negligente. Egli, dopo avere elaborato, la sera del 30 e la mattina del 31 marzo, un documento scritto consistente in un dettagliato rapporto sulla frequenza sismica in atto, sottopose il risultato della propria attività ai partecipanti alla riunione. Il proprio intervento ebbe carattere illustrativo e informativo e non conteneva alcuna valutazione sull'imminente verificazione di terremoti di forte intensità o sul rischio che ciò accadesse. Su **Selvaggi** non incombeva alcun obbligo informativo nei confronti della popolazione, ma egli aveva ricevuto da **Boschi** l'esclusivo incarico di fornire una fotografia della sequenza sismica, indicandone l'andamento.

Ne discende che alcun rimprovero potrebbe essere mosso all'imputato **Selvaggi**, il quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non presentò anche il Rapporto di Evento del 31 marzo 2009, la cui paternità è da ricollegare a **Dolce**.

Quanto al secondo intervento effettuato da **Selvaggi** nel corso della riunione, egli si limitò a integrare la propria illustrazione della situazione, evidenziando, in maniera del tutto corretta, che era stato rilevato in passato che alcuni terremoti erano stati preceduti da scosse più


piccole, ma anche che alcune sequenze che non erano sfociate in terremoti. In sostanza, egli disse che la sequenza sismica può risolversi o non risolversi in un terremoto, e ciò egli fece nel contesto di una riunione nel corso della quale furono poste in chiara evidenza sia l'elevata sismicità dell'aquilano, sia l'impossibilità di affermare che non avrebbero avuto luogo terremoti di elevata magnitudo.

Sarebbe, dunque, da escludere che le affermazioni dell'imputato - il quale non partecipò alla conferenza stampa, non rilasciò interviste né assisté a interviste da altri rilasciate, ma fece immediato rientro a Roma insieme a **Boschi** - furono rassicuranti.

Con un secondo motivo, la difesa ha contestato il fatto che la sentenza di primo grado ponga sul medesimo piano le condotte di tutti gli imputati, assorbendo le singole responsabilità in un giudizio globale di colpevolezza, come se all'esito della riunione fosse stata espressa una posizione unanime, cosicché tutti devono rispondere di ciò che hanno fatto e detto anche gli altri partecipanti.

E' stato rilevato, al riguardo, che la cosiddetta "Commissione" non redasse alcun documento ufficiale e che ciascuno degli esperti diede il proprio contributo di conoscenza senza una deliberazione unitaria conclusiva. E sotto tale profilo alcun addebito potrebbe essere mosso a **Selvaggi**, al quale non potrebbe neanche rimproverarsi, come fa la sentenza, di non avere preso posizione rispetto ad affermazioni scientificamente discutibili e, in particolare, rispetto all'affermazione secondo la quale le continue scosse avrebbero scaricato energia e avrebbero, dunque, depotenziato il possibile terremoto. Al riguardo, ha osservato la difesa come l'imputato, quale responsabile dell'INGV, avesse ufficialmente manifestato, con i comunicati da lui firmati del 13 marzo 2009 e del 17 febbraio 2009, il proprio parere circa l'infondatezza della suddetta teoria, e come egli non potesse affatto sapere che **De Bernardinis**, poco prima della riunione, avesse improvvidamente ribadito, nel corso di un'intervista televisiva, il concetto dello scarico di energia.

Né risulterebbe, dalla lettura del verbale e della bozza, che nel corso della riunione si affrontò ex professo tale questione tecnica, così come confermato anche dalla teste Salvatori e ribadito dallo stesso **Selvaggi** nel corso del proprio esame. La sola deposizione, assai vaga, dell'assessore Stati non può inficiare il resoconto della riunione, nel corso della quale si parlò dell'impossibilità di prevedere il verificarsi dei terremoti e della mancanza di dati



premonitori certi circa tempo, durata e intensità del fenomeno, e ciò in relazione a quello che era il vero motivo per il quale la riunione era stata convocata: rispondere agli allarmismi lanciati da alcuni tecnici, i quali avevano affermato la possibilità di prevedere con certezza i fenomeni tellurici.

Hanno rilevato, inoltre, gli appellanti, l'erroneità di alcune considerazioni di carattere prettamente scientifico svolte in sentenza. In particolare :


- non risponderebbe al vero che i terremoti abruzzesi succedutisi nel corso dei secoli furono preceduti da sequenze sismiche, fatta eccezione per quello del 1461. La circostanza che alcuni terremoti siano preceduti da sciame non può significare che gli sciame precedono necessariamente i terremoti, mentre è vero che alcuni terremoti non sono preceduti affatto da sciame sismici, il che è ciò che disse **Selvaggi** nel corso della nota riunione, durante la quale fu esibita agli astanti la Mappa di Pericolosità che indicava chiaramente l'elevata sismicità della città di L'Aquila;
- non sarebbe conforme al vero che lo sciame iniziato nel 2008 era caratterizzato da scosse progressivamente crescenti per numero e intensità, poiché una tale affermazione discende esclusivamente dal fatto che in sentenza l'andamento sismico è stato considerato raggruppando le scosse per mese, verificando un aumento delle stesse col trascorrere dei mesi. Ma, hanno osservato i difensori, ove si fosse adottato un criterio di ripartizione temporale diverso (ad esempio, quello che prevedeva l'intervallo di tempo di dieci giorni), il risultato sarebbe stato diverso, posto che nell'ambito di uno stesso mese vi furono periodi caratterizzati da intensa attività sismica e periodi successivi di silenzio. Erroneo sarebbe, poi, considerare, nella valutazione dell'aumento d'intensità, le scosse successive al fenomeno del 30 marzo, tecnicamente attivate come repliche della scossa di magnitudo 4.1 e non rientranti nel fenomeno dello sciame sismico. In ogni caso, anche ove fosse risultato l'aumento costante dell'intensità delle scosse, alcuna conseguenza in tema di prevedibilità dell'evento sarebbe stato possibile trarre da tale dato, atteso che la validità scientifica della tesi che individua lo sciame come fenomeno precursore non è mai stata accertata;

- non sarebbe corretto, inoltre, il riferimento contenuto in sentenza a uno “studio probabilistico di **Boschi e Selvaggi**”, nel quale sarebbe stato affermato che la zona di L’Aquila era una di quelle a più elevata probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore di 5.5 / 5.9, con un giudizio di probabilità pari a 1 nell’arco del ventennio 1995-2015. In realtà, tali affermazioni furono fatte in un lavoro del 1995 di **Boschi**, ma il giudice di prime cure, estrapolandole dal contesto, avrebbe omesso di valutare le conclusioni alle quali giungeva l’Autore, il quale poneva in dubbio la validità del modello utilizzato per i calcoli di probabilità, raccomandando prudenza e cautela nell’accettare l’evidenza statistica. Quanto al lavoro di rassegna redatto da diversi autori (tra i quali **Selvaggi**) nel settembre 2009 (e, dunque, dopo il verificarsi dell’evento aquilano), hanno osservato i difensori che in esso si affermava esattamente ciò che era stato ampiamente ribadito nel corso della riunione del 31 marzo, e, cioè, che l’area della città di L’Aquila era una di quelle a maggiore pericolosità sismica nel periodo medio-lungo compreso tra i 10/30 e 50 anni.

Con un terzo motivo, gli appellanti hanno evidenziato come la conclusione circa la possibilità di assicurare la popolazione non sarebbe stato il risultato di giudizio unanime votato dalla “*Commissione*”, ma, bensì, la deduzione effettuata dall’assessore Stati al termine della riunione. E, indipendentemente da ogni indagine circa le ragioni che poterono indurre la Stati a formarsi un simile convincimento con riferimento alla possibilità di escludere l’imminente verificarsi di un terremoto, non sarebbe comunque possibile addossare la responsabilità di esso a chi non formulò mai valutazioni assicuranti ma, anzi, si espresse con chiarezza in ordine all’impossibilità di ogni seria previsione e all’impossibilità di escludere il verificarsi di eventi catastrofici nell’immediato.

Al riguardo, è stato rilevato che **Selvaggi**, dopo aver descritto le caratteristiche dello sciame sismico e aver evidenziato la sismicità elevata del territorio aquilano, affermò che non era possibile fare alcun tipo di previsione e concluse il proprio intervento con la frase: “*ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa*”.

L’opera di tranquillizzazione avviata dall’Assessore Stati, invece, aveva ragion d’essere con riferimento alle notizie diramate da alcuni tecnici circa la prevedibilità dei terremoti



attraverso la misurazione del gas radon, esclusa da tutti gli esperti convocati e partecipanti alla riunione.

Con un quarto motivo, è stato rilevato che alcuna delle frasi riportate nel capo d'imputazione fu pronunciata da **Selvaggi** e che non sussisterebbe alcuna prova nel processo in ordine all'ipotizzato accordo tra i vari imputati sulla condotta da tenere, accordo che dovrebbe costituire l'elemento unificante della cooperazione nel reato colposo. **Selvaggi**, infatti, non potrebbe essere chiamato a rispondere di frasi, affermazioni e giudizi che egli non pronunciò o di avere concordato con l'assessore Stati il tenore delle comunicazioni da propalare in sede di conferenza stampa o, ancora, del contenuto di interviste da altri rilasciate addirittura prima della riunione. Egli non aveva il compito di formulare giudizi sulla vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, non conosceva il cosiddetto "Rapporto Barberi", non doveva formulare proposte in tema di protezione civile, non era tenuto a comunicare con la stampa o a rivolgersi alla popolazione.

Peraltro, alcune delle frasi riportate in virgolettato nel capo d'imputazione non avrebbero affatto il significato loro attribuito in sentenza, dal momento che sostenere l'impossibilità di fare previsioni sull'evoluzione dei fenomeni sismici non significa certo negare la possibilità di imminenti terremoti, i quali possono verificarsi senza la possibilità di prevederli.

Dal punto di vista logico-giuridico, poi, sarebbe difficile concepire un'ipotesi di colpa per mancata previsione del rischio del verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile. Ed invero, se l'evento è imprevedibile, non avrebbe senso parlare del rischio che esso si verifichi, e in tal senso non sarebbero pertinenti i richiami fatti dal primo giudice ad altri fenomeni (come, ad esempio, quello delle valanghe), in relazione ai quali esistono degli indici che possono rappresentarne il rischio. Nel caso dei terremoti, infatti, proprio l'impossibilità scientifica di rintracciare precursori certi in grado di fornire indicazioni sul rischio del loro verificarsi renderebbe impossibile ogni seria valutazione al riguardo (le sequenze sismiche, per quanto prolungate, non consentono di fare pronostici).

Con un quinto motivo, i difensori hanno evidenziato la vaghezza della teoria delle rappresentazioni sociali, dal giudice ritenuta essere la legge scientifica di copertura che consentirebbe di affermare che senza le notizie rassicuranti diffuse anche per colpa di

Selvaggi le vittime avrebbero abbandonato le loro abitazioni. In realtà, tale teoria sarebbe una mera esposizione di dati suggeriti dall'esperienza, privi di ogni certezza scientifica.

La sentenza non avrebbe dimostrato ciò che, invece, era assolutamente necessario dimostrare, e, cioè, che le vittime non si sarebbero trovate in casa, la notte del 6 aprile, senza le notizie date dalla pseudo Commissione, e che si sarebbero trasferite in luoghi sicuri e per un tempo indeterminato.

Con un ultimo motivo, i difensori hanno rilevato l'inapplicabilità delle pene accessorie alle condanne per reati colposi e, comunque, si sono doluti dell'eccessività della sanzione irrogata, ingiustificata di fronte al comportamento processuale tenuto dagli imputati e, dunque, da **Selvaggi**, e in considerazione della difficoltà di formulare previsioni anche soltanto in termini di rischio. In ogni caso, all'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione del minimo contributo causale da lui apportato, con concessione dei doppi benefici di legge.


Inoltre, i difensori hanno ritenuto ingiustificata la condanna al pagamento della provvisionale, in relazione alla specificità della vicenda, alla personalità dell'imputato e al rischio di irripetibilità in caso di riforma della decisione di condanna.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALESSANDRA STEFANO
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE**

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello altresì l'avv. Alessandra Stefano nell'interesse dell'imputato **Calvi Gian Michele**, chiedendo in via principale l'assoluzione del proprio assistito.

A sostegno della richiesta assolutoria è stata in primo luogo dedotta la insussistenza della condotta colposa.

Al riguardo è stato sostenuto che il primo giudice era incorso in numerosi errori interpretativi e fattuali sia con riferimento alla normativa che disciplina la CGR, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, all'oggetto, finalità e genesi della



riunione del 31 marzo 2009, al contenuto della discussione, al contributo di ciascuno dei partecipanti, alla propalazione tramite interviste del presunto esito della riunione all'esterno, ai presunti obblighi di informazione a carico degli esperti.

Nella specie è stato *in primis* sostenuto che erroneamente la riunione del 31 marzo 2009 era stata sussunta nel parametro normativo di cui al 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, laddove detta riunione andava invece riferita al 10° comma del medesimo articolo, che non a caso ne prevede la convocazione da parte del Capo del Dipartimento (così come poteva peraltro desumersi dallo stesso dato letterale del comunicato stampa del 30 marzo 2009 che annunciava la convocazione degli esperti della CGR).

Da quanto sopra conseguiva la inapplicabilità dello statuto giuridico di componente della Commissione, con l'ulteriore conseguenza che i sette imputati non potevano essere chiamati a rispondere della violazione del dovere di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e del dovere di valutazione dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 9 della L. n. 225 del 24 febbraio 1992, gravanti soltanto sui membri della CGR ritualmente convocati e ritualmente riuniti a norma del 6° comma del citato DPCM.

A sostegno di quanto sopra sono state evidenziate: le circostanze inerenti le già citate modalità "non tipiche" della convocazione della riunione; l'oggetto della riunione, come indicato nel fax di convocazione; il numero dei componenti, inferiore a quello legale di dieci stabilito dal comma 6° dell'art. 10 del citato DPCM, essendo esclusivamente gli imputati **Barberi, Boschi, Calvi** ed **Eva** componenti nominati della Commissione.

Al riguardo di detto ultimo profilo è stato evidenziato che l'imputato **Calvi** aveva sicuramente agito nella piena consapevolezza che quella del 31 marzo 2009 non poteva considerarsi una riunione della CGR ai sensi del 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, avendo la difesa prodotto il verbale della riunione in data 23 marzo 2004 della Sezione Rischio Sismico della Commissione, presieduta dal **Calvi** dal 2002 al 2006, in cui questi, constatato che non era stato raggiunto il numero legale, aveva dichiarato che la riunione non poteva avere regolarmente luogo, rinviandola ad altra data.

Concludendo sul punto, è stato asserito che l'obbligo degli esperti intervenuti era solo ed esclusivamente quello di rispondere a quanto richiesto dal Capo del Dipartimento e cioè


esattamente ciò che era stato fatto in sede di riunione, coincidente con quanto indicato nel comma 10° dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006 con riferimento ai concetti di ricognizione, verifica ed indagine, e che, pertanto, la condotta degli imputati avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sotto il profilo della colpa generica.

Quanto poi alla ricostruzione degli accadimenti del 31 marzo 2009, è stato preliminarmente stigmatizzato che il primo giudice aveva considerato solo alcune delle prove emerse in sede di verifica dibattimentale, omettendo totalmente o parzialmente l'analisi e l'utilizzo di tutte le altre, così vanificando anche la possibilità di procedere ad una verifica di attendibilità di quelle utilizzate sulla scorta della valutazione complessiva di esse.

In particolare l'appellante ha evidenziato che erano state pretermesse le due interviste rilasciate dall'allora Assessore Stati, l'una a InAbruzzo.com, precedente la riunione, e l'altra a TV Uno, successiva alla riunione, il cui contenuto si appalesava del tutto incompatibile con la tesi accusatoria in base a cui: gli scienziati si sarebbero riuniti per assicurare la popolazione; il messaggio rassicurante sarebbe stato veicolato tramite una presunta operazione mediatica; l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** avrebbe costituito il "*manifesto*" della riunione.

Dalle suindicate interviste alla Stati emergeva infatti: che nessun messaggio rassicurante era stato trasmesso; che nessun riferimento agli argomenti scientifici discussi dagli esperti, compresi quelli del cosiddetto "*scarico di energia*" e dei possibili danni, era stato fatto; che oggetto di entrambe le interviste era stato esclusivamente quello della possibilità o meno di prevedere i terremoti, correttamente esclusa dagli esperti, e ciò in relazione agli allarmi diffusi nella città di L'Aquila.

È stato inoltre evidenziato: che anche con riferimento alle interviste riportate nella impugnata sentenza rese dagli imputati Barberi e De Bernardinis il "riferito" non corrispondeva affatto ai contenuti della discussione scientifica in sede di riunione; che era stato pretermesso il più dell'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente ad Abruzzo 24 ore dopo la riunione, intervista che difettava di qualsivoglia contenuto rassicurante, ed era stata attribuita al predetto una frase dallo stesso mai pronunciata, riportata tra virgolette ed in corsivo, al fine di trarne argomenti per affermare che l'imputato **Calvi** aveva svolto valutazioni afferenti ai danni agli edifici con connotazione prognostica; che del tutto



inopinatamente le dichiarazioni di cui all'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a InAbruzzo.com prima della riunione della CGR erano state qualificate come "*esito della riunione*"; che inoltre non corrispondeva affatto al vero che la circostanza che detta intervista fosse stata rilasciata prima della riunione, benché mandata in onda successivamente ad essa, fosse facilmente desumibile dal suo stesso contenuto, atteso che tutti i testimoni escussi, ad esclusione di Fioravanti Guido, avevano inteso che detta intervista fosse stata resa successivamente alla riunione.

A detto ultimo riguardo è stato evidenziato che, come facilmente desumibile dalla deposizione della teste Simona Bernacchi, era stato proprio l'intervistatore a chiedere se l'intervista potesse essere trasmessa come se la riunione della CGR fosse già avvenuta, il che di fatto fece, trasmettendola a riunione terminata (oltre che solo parzialmente ed enfatizzando l'affermazione "*non c'è pericolo*") nonostante la risposta negativa di **De Bernardinis**, così scientemente determinando un effetto distorsivo nella comunicazione.

Passando, quindi, dalla disamina delle interviste a quella delle deposizioni testimoniali, l'appellante ha lamentato che, incomprensibilmente, erano state completamente pretermesse le deposizioni rese dal Sindaco di L'Aquila Massimo Cialente e dal Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile della Regione Abruzzo, Altero Leone, del tutto favorevoli alla tesi difensiva, mentre la deposizione resa dalla Stati era stata riportata parzialmente, prospettandone le singole affermazioni come fossero state consequenziali l'una all'altra, il che non era; inoltre era stato del tutto omesso qualsivoglia vaglio della di lei attendibilità, nonostante la predetta di lì a poco avrebbe assunto le vesti di indagata in procedimento connesso, unitamente al dott. Guido Bertolaso, per i medesimi reati oggetto del presente processo.

Ebbene, il confronto tra le dichiarazioni rese dalla Stati e quelle rese dai testi Cialente e Leone e dall'imputato **De Bernardinis** dimostrava all'evidenza l'inattendibilità della prima in relazione: alla genesi della riunione, al contenuto del relativo verbale, alla sussistenza di una sorta di pre-riunione rispetto alla successiva conferenza stampa, cui questa avrebbe partecipato unitamente al Cialente al Leone ed all'imputato **De Bernardinis** al fine di concordare il contenuto della conferenza stampa stessa.

La Stati, inoltre, contrariamente al vero, aveva dichiarato di non aver mai ascoltato né letto pareri di altri esperti diversi da quelli che parteciparono alla riunione del 31 marzo 2009.

Sul punto è stato evidenziato come la stessa avesse invece partecipato ad un convegno sulla Protezione Civile tenutosi ad Ancona i giorni 19, 21 e 22 marzo 2009, rilasciando in detto contesto un'intervista in cui faceva riferimento a circostanze e fatti che sarebbero stati quindi riportati da alcuni dei testi escussi, il che dimostrava che questi ultimi, benché intendessero riferirsi alla intervista rilasciata dalla Stati immediatamente dopo la riunione della CGR del 31 marzo 2009, avevano riportato circostanze in realtà apprese prima o, a tutto concedere, trasmesse mediaticamente dopo ma comunque non riconducibili a detta riunione.

L'appellante ha quindi esaminato le deposizioni rese dai testi Gianluca Braga, Vice Prefetto Aggiunto, all'epoca dei fatti preposto alla Protezione Civile, Cristian Del Pinto, geofisico, sismologo, in servizio presso il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, Lorella Salvatori, funzionario del DPC che alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, nonché dei già citati Massimo Cialente e Altero Leone.

In particolare, quanto alla deposizione resa dal teste Braga, che aveva inteso le dichiarazioni dell'imputato Dolce non riferite a quanto già accaduto ma quale un "possibile scenario di evento", deposizione che era stata utilizzata dal primo giudice al fine di corroborare la tesi secondo cui i temi di discussione altro non furono che la riproposizione di quanto affermato dall'imputato **De Bernardinis** nel corso della precedente intervista, è stato dedotto che sicuramente il teste, giunto in ritardo alla riunione, come si ricavava evidente dalla bozza del relativo verbale, non era stato in grado di comprenderne gli interventi dal punto di vista scientifico, il che aveva peraltro lui stesso ammesso.

Quanto alla deposizione resa dal teste Del Pinto, ne è stata dedotta l'irrelevanza ai fini probatori poiché quanto il medesimo aveva riferito altro non costituiva che considerazioni personali frutto di un ascolto parziale e decontestualizzato, avendo il predetto, per sua stessa asserzione, perso circa tre quarti della discussione.



Quanto alla deposizione resa dalla teste Salvatori, è stato dedotto che la stessa aveva confermato, “quasi analiticamente”, la discussione del 31 marzo 2009, dal che si evinceva che gli imputati avevano dato attuazione piena, corretta ed esaustiva alla verifica loro richiesta, come da fax di convocazione, fornendo risposte ed effettuando valutazioni niente affatto rassicuranti.

Quanto alla deposizione resa dal teste Cialente è stato sottolineato:

- che la frase attribuitagli e riportata virgolettata in sentenza (“*il terremoto ha alte frequenze ma poche oscillazioni, la popolazione lo avverte distintamente per tale motivo, c’è da attendersi un danno solo agli elementi strutturali*”), ritenuta dal primo giudice null’altro che la trasposizione delle testuali parole pronunciate dall’imputato **Calvi** nel corso della riunione ed alla quale enorme rilievo era stato attribuito nell’argomentare la penale responsabilità degli imputati, non risultava essere mai stata pronunciata dal sindaco di L’Aquila, il quale ultimo aveva invece riferito che “*due ragazzi che accompagnavano qualcuno dei professori*” gli avevano spiegato le parole pronunciate dall’imputato **Calvi** nei seguenti termini: “*finché è bassa l’intensità non ci sono pericoli, potrebbe essere un pericolo un’intensità maggiore*”;
- che il riferito del sindaco Cialente aveva messo in risalto le suindicate “*inesattezze*” della Stati;
- che il teste Cialente aveva dato atto in modo netto e preciso che la sua preoccupazione successivamente alla riunione era identica ai giorni precedenti, il che peraltro costituiva la controprova del fatto che la frase attribuita all’imputato **Calvi** era stata erroneamente interpretata “*in senso prognostico e tranquillante*”, come peraltro suffragato anche dalle attività istituzionali svolte dal sindaco nelle date dell’1 e del 2 aprile 2009;
- che il teste Cialente non solo non aveva confermato che nel corso della riunione si fosse parlato della questione dello scarico di energia (“*questa cosa non so se se ne parlò lì ...*”) ma aveva dato atto che trattavasi di voci correnti da settimane (“*... però era la nostra consolazione di tutti da settimane. C’era questa leggenda metropolitana, anche nei giorni precedenti*”).

Quanto, infine, alla deposizione resa dal teste Leone, indicato nella impugnata sentenza al mero fine di computarlo erroneamente tra i componenti della Commissione utili al raggiungimento del numero legale, è stato evidenziato come questi, riepilogando la discussione cui aveva assistito, aveva chiaramente riferito che in sede della riunione della CGR nessuno dei “*componenti scientifici*” aveva “*escluso la possibilità di una forte scossa*”.


Lo stesso, inoltre, aveva rettamente inteso che le dichiarazioni dell'imputato **Calvi** erano riferite alla scossa del giorno precedente e non rivestivano pertanto alcun valore prognostico (“*mi sembra che la risposta fu che quel tipo di scossa poteva provocare danni agli elementi strutturali ... da quello che ho capito io, era quella riferita alla scossa del giorno precedente*”), così contraddicendo quanto compreso e riferito dal teste Braga.

Lo stesso, infine, aveva smentito la sussistenza della pre-riunione cui alla deposizione dell'Assessore Regionale Daniela Stati, indubbiandone ancor di più l'attendibilità.

Concludendo in ordine alla disamina delle interviste e deposizioni testimoniali costituenti l'acquisito compendio probatorio, l'appellante ha stigmatizzato che il primo giudice aveva utilizzato solo le dichiarazioni della Stati omettendo di dar conto *in toto* delle opposte testimonianze rese dai testi Cialente e Leone, nonostante ne avesse ben percepito le insanabili contraddizioni e nonostante la Stati fosse portatrice di un proprio interesse, differentemente dal Cialente (non a caso nei giorni successivi alla sua deposizione preso di mira ed attaccato dai mass media), ed aveva altresì negato il richiesto confronto tra la Stati ed il Cialente e tra la Stati ed il Leone.

Quanto, nello specifico, ai profili della condotta colposa, l'appellante, premesso che il tema, come sopra dimostrato, era stato affrontato dal primo giudice sul presupposto di un'errata ricostruzione dei fatti, ha evidenziato ulteriori asseriti gravi errori interpretativi ed argomentativi emergenti dal capitolo della sentenza denominato “i profili della condotta colposa”.

Al riguardo, posto che, come suddetto, gli esperti riunitisi in data 31 marzo 2009 non componevano la CGR ma erano chiamati ad effettuare un accertamento per analizzare e fornire al richiedente Capo del DPC una valutazione su una determinata e contingente



situazione, è stato evidenziato che, sebbene il primo giudice avesse affermato che la base dell'accusa non consisteva nella mancata previsione dell'evento terremoto o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma nella violazione di norme specificamente indicate riguardanti la valutazione del rischio, non era dato comprendere come le valutazioni squisitamente scientifiche effettuate dagli imputati potessero essere giudicate esclusivamente su base normativa, prescindendo dalla loro fondatezza scientifica.

Il che infatti non era stato, come si ricava dalla stessa sentenza in cui, nei paragrafi dedicati all'analisi della condotta ed all'analisi del rischio sismico, era stato di fatto utilizzato un parametro valutativo di carattere scientifico/sismologico, giungendo peraltro ad affermare l'infondatezza della teoria sulla cui scorta l'unica forma di mitigazione del rischio consiste nella costruzione e del rafforzamento delle strutture esistenti nel rispetto della normativa antisismica.

Inoltre, al di là delle dichiarazioni di principio, era stato proprio il giudizio *ex post* a rappresentare, di fatto, l'unico metro di valutazione in un processo penale avente ad oggetto reati colposi.

Di contro l'esame della bozza del verbale della riunione dava conto del fatto che gli esperti avevano assolto il loro compito con diligenza e perizia e che l'esito della riunione fu tutt'altro che rassicurante, di talché qualsiasi notizia rassicurante propagata all'esterno mistificando la realtà (dichiarazioni rese dall'Assessore Stati Daniela) o proponendo quale esito della riunione affermazioni estrapolate da una intervista resa prima della riunione stessa (intervista dell'imputato **De Bernardinis**) non poteva certo essere ascritta all'odierno appellante.

Passando, quindi, ad analizzare precipuamente la condotta riferibile al proprio assistito, imputato **Calvi**, l'appellante, ponendo a raffronto la bozza del verbale della riunione con il verbale stesso, ha evidenziato come la frase riportata nel verbale "*c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*" cui il primo giudice, come già sopra evidenziato, aveva attribuito una valenza prognostica e come tale altamente rassicurante, non risultava riportata nella relativa bozza, laddove erano trascritte testualmente le parole "*quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non*

dovrebbero aver provocato danni e sono coerenti con la magnitudo”, parole all’evidenza riferite a ciò che era già stato, come puntualmente chiarito in sede di esame dall’imputato.


Errati pertanto dovevano ritenersi i presunti riscontri testimoniali che la sentenza indicava nelle deposizioni rese da: Del Pinto, il quale, in realtà, non aveva mai fatto alcun riferimento alla frase pronunciata dall’imputato **Calvi**; Braga, la cui deposizione non poteva essere valutata sulla scorta del solo passaggio riportato in sentenza ma contestualmente a tutte le altre dichiarazioni rese sul punto; Cialente, la cui frase riportata a conforto della tesi accusatoria, come sopra evidenziato, costituiva una *“ingiustificabile svista”*.

Ulteriore oggetto del gravame è stato poi quello inerente la responsabilità collegiale ravvisata nella condotta degli imputati. Al riguardo è stato stigmatizzato il fatto che il primo giudice, sebbene avesse riconosciuto che nessuno degli imputati aveva posto in essere una condotta passibile di censura sotto il profilo penale, aveva tuttavia ritenuto che il reato era stato commesso collegialmente, facendo riferimento non già alle singole condotte poste in essere ma alla loro valutazione complessiva, di talché, di fatto, aveva smentito se stesso laddove aveva dato atto che non si verteva in tema di responsabilità oggettiva o di responsabilità collettiva.

Del tutto errati dovevano poi ritenersi i riferimenti all’art. 113 c.p., tenuto conto che ai fini della configurabilità della cooperazione colposa è necessario che almeno una delle condotte poste in essere dai singoli cooperanti rivesta connotazione colposa, evenienza che la stessa sentenza escludeva.

L’appellante ha quindi affrontato il tema relativo all’informazione, evidenziando che nessun dovere d’informazione sussisteva a carico degli esperti.

In particolare, posto che nella prospettazione accusatoria la violazione dell’obbligo di rendere un’informazione chiara, precisa e corretta rappresentava l’anello di congiunzione tra la presunta condotta colposa ascrivibile agli imputati, assertivamente consistente nella violazione degli obblighi relativi alla valutazione del rischio, e la decisione assunta da parte delle vittime di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile, è stato dedotto che la CGR, in quanto organo tecnico consultivo, non era affatto tenuta a fornire neppure al Dipartimento “informazioni”, bensì pareri, proposte e valutazione di carattere squisitamente scientifico e



che era il Dipartimento, quindi, quale pubblica amministrazione destinataria degli obblighi previsti dalla L. n. 150/2000, l'organo tenuto a fornire le informazioni relative all'attività di propria competenza (nonché a promuovere, ai sensi dell'art. 5 L. n. 401/2001, l'attività di informazione alle popolazioni interessate esclusivamente per gli scenari nazionali).

Sul punto è stato altresì evidenziato che appariva assolutamente inaccettabile l'assunto di cui all'impugnata sentenza per cui tutti gli imputati si sarebbero prestati ad una strategia comunicativa predeterminata e decisa dal dott. Guido Bertolaso, non emergendo alcuna certezza al riguardo dal compendio probatorio acquisito, e sono stati confutati gli elementi sulla cui scorta detta tesi era stata sostenuta in sentenza.

In particolare: quanto alla frase pronunciata dall'assessore Stati al termine della riunione, ossia che le affermazioni rese dai componenti della CGR le avrebbero permesso "di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa", è stato dedotto che all'evidenza detta frase si riferiva agli allarmi lanciati dal ricercatore Giuliani in ordine alla prevedibilità dei terremoti tramite la misurazione del gas radon; quanto alla cosiddetta pre-riunione finalizzata a concordare la forma di comunicazione da fornire all'esterno, è stata evidenziata ancora una volta la falsità della deposizione della Stati al riguardo; quanto alle dichiarazioni rese dal medesimo dott. Bertolaso, ex art. 110 c.p.p., sull'intento mediatico della riunione, è stato dedotto che le stesse, che avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio previsto dall'art. 192, comma 3°, c.p.p., non valevano certo a comprovare che gli imputati, e nella specie l'imputato **Calvi**, ne fossero a conoscenza, avendo in particolare quest'ultimo avuto notizia del solo oggetto della riunione indicato nel fax di convocazione e dovendosi pertanto ritenere che, fino a prova contraria, solo i due protagonisti della intercettata conversazione telefonica inerente la genesi della riunione della CGR, ossia il dott. Bertolaso e l'assessore Stati, fossero stati a conoscenza degli intenti mediatici ad essa sottesi; quanto, ancora, alle parole utilizzate nel verbale "postumo" della riunione da cui il primo giudice aveva inferito gli intenti comuni dei membri della commissione (*"fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo ... fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione ... fornire gli elementi per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane"*), è stato dedotto che dalle stesse non si evinceva punto quanto sostenuto nell'appellata sentenza,

ossia che le informazioni avrebbero dovuto essere fornite ai cittadini direttamente dagli esperti e che, anzi, la parola “*per*”, piuttosto che la parola “*di*”, sottendeva, al contrario, che gli elementi di informazione avrebbero dovuto essere riferiti al soggetto a sua volta deputato ad informare i cittadini.


Concludendo sul punto è stato dedotto che non era la CGR (e tantomeno gli esperti convocati ai sensi del comma 10 dell’art. 3 DPCM 23581/2006) destinataria dell’obbligo dell’informazione alla popolazione, e che ad ogni buon conto detto obbligo non fu assunto dall’imputato **Calvi** il quale nell’occasione della riunione del 31 marzo 2009 non rilasciò alcuna intervista né partecipò alla successiva conferenza stampa.

Tanto dedotto e argomentato in ordine alla insussistenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile all’imputato **Calvi**, l’appellante ha sostenuto che, comunque, neppure appariva configurabile il nesso di causalità tra la condotta contestata agli imputati e i rubricati eventi.

Al riguardo, è stato lamentato come il primo giudice avesse proceduto all’esame delle testimonianze estrapolandone e valorizzandone solo alcune parti, così omettendo di valutarle integralmente e di considerarne le innumerevoli contraddizioni intrinseche ed estrinseche, nonostante le contestazioni effettuate risultanti dalle trascrizioni dei verbali di udienza.

Il primo giudice, inoltre, aveva totalmente omesso di valutare dette deposizioni testimoniali alla luce del supporto delle neuroscienze di cui alla consulenza tecnica difensiva dei professori Smeraldi e Cappa, completamente pretermessa, non tenendo pertanto conto di tutta la problematica collegata ai condizionamenti involontari della memoria umana su cui la testimonianza si fonda, ed aveva altresì “*palesamente calpestato*” i principi espressi dalla sentenza Franzese, cui si era invece più volte richiamato.

In particolare è stato evidenziato come era stata utilizzata quale “*legge di copertura*” una teoria antropologica (il cosiddetto “*modello delle rappresentazioni sociali*”) carente di qualsivoglia elemento idoneo a conferirle un minimo di dignità scientifica in base ai criteri della verificabilità, del metodo, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore e della generale accettazione, ma anzi in presenza di elementi tali da escluderne in radice la scientificità e senza peraltro

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there is a larger, more stylized signature that appears to be a cursive 'R' or similar character, possibly representing a legal representative or the court clerk.

sottoporre al vaglio neppure l'attendibilità e affidabilità del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che detto modello aveva sostenuto. Questi, infatti, non si era avvalso di questionari ed interviste, non aveva neppure compiutamente esaminato le deposizioni rese dalle persone informate dei fatti ed aveva financo escluso che la scienza antropologica dovesse sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, inoltre, aveva riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, in cui aveva già sviluppato i temi fondamentali della teoria delle rappresentazioni sociali.

Di contro i consulenti della difesa, tenuto conto di tutte le acquisite deposizioni testimoniali e delle fonti probatorie massmediatiche cui le persone informate sui fatti avevano fatto riferimento, avevano compiutamente dimostrato che in condizioni rientranti tra i cosiddetti "eventi ambigui", come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all'assunzione delle decisioni sono soggetti a un'influenza limitata da parte di influssi culturali, di talché anche un messaggio proveniente da una fonte altamente credibile avrebbe avuto scarse probabilità di modificare un atteggiamento preesistente quale il comportamento di fuga, frutto di esperienza diretta degli abitanti di L'Aquila, ed avevano altresì dato atto dell'inconscia influenza di elementi successivi agli eventi nella ricostruzione di questi ultimi.

L'appellante ha quindi sostenuto che neppure poteva valere a sopperire alle carenze evidenziate il riferimento alle cosiddette "massime di esperienza" che ancor più avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio della falsificabilità, essendo necessario correlare anche le massime di esperienza a regole scientifiche.

Pertanto il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi, come aveva fatto, all'individuazione astratta e alla applicazione nel caso concreto di dette massime, ma avrebbe dovuto dar conto dei criteri sulla cui scorta le aveva ritenute attendibili.


L'appellante ha quindi analizzato la sussistenza di decorsi causali alternativi a quello ritenuto dal primo giudice esclusivo o quantomeno prevalente nelle scelte da parte delle vittime.

Sul punto è stato sottolineato che a fronte degli allarmismi provocati dal ricercatore del laboratorio del Gran Sasso Giuliani e di altri soggetti che si aggiravano giravano per il territorio dell'Aquila preannunciando imminenti catastrofi a mezzo megafono, l'unica notizia rassicurante era stata quella della impossibilità di prevedere il verificarsi di un terremoto, notizia già propagata dai mass media, correttamente confermata dagli esperti riuniti il 31 marzo 2009 e che aveva certamente provocato l'effetto di non prestare fede agli allarmi lanciati.

Al riguardo è stato pure evidenziato come il primo giudice avesse trascurato l'esistenza di una gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi sia prima sia dopo la riunione del 31 marzo, le quali era stato dimostrato essere invece state trasmesse e diffuse solo la sera del 31 marzo e la giornata del 1 aprile 2009.

L'appellante sul punto ha dedotto che neppure poteva ritenersi che le uniche informazioni scientifiche degne di rilievo per l'autorevolezza della fonte fossero quelle provenienti dalla CGR, segnalando al riguardo le dichiarazioni, volutamente tranquillizzanti, rilasciate dal prof. Antonio Moretti, docente di Geologia dell'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti, totalmente pretermesse nella motivazione della impugnata sentenza. Né, ancora, poteva ritenersi, come ritenuto dal primo giudice, che la commistione di notizie allarmanti e rassicuranti avesse solo preceduto la riunione del 31 marzo, in quanto detta commistione ebbe a proseguire anche successivamente e, in ogni caso, le informazioni successive alla riunione - piuttosto allarmistiche che non rassicuranti - non erano più alla stessa riconducibili.

Concludendo sul punto l'appellante ha evidenziato come non potesse in alcun modo valutarsi acclarato con certezza che il radicale mutamento delle abitudini delle vittime avesse avuto quale presupposto la riunione della CGR. Ciò tanto più tenuto conto sia del fatto che risulta scientificamente dimostrato, come esplicitato dal consulente delle difese prof. Cappa, che lo stesso soggetto in tempi diversi può reagire in modo differente rispetto ad un medesimo stimolo a causa del fenomeno dell'assuefazione, sia del fatto che la situazione verificatasi il 30 marzo neppure era sovrapponibile a quella verificatasi la sera e la notte del 5 aprile antecedentemente alla scossa distruttiva, di talché era venuto a mancare un termine di paragone che presentasse caratteristiche analoghe al precedente e che



permettesse di acclarare l'esistenza di un mutamento di comportamento dei soggetti quindi deceduti o rimasti lesi rispetto a due situazioni identiche.

L'appellante ha poi dedotto che le argomentazioni sviluppate dal primo giudice sul cosiddetto "*comportamento alternativo lecito*", lungi dal comprovare l'esistenza del nesso causale, parevano piuttosto confortare la mancanza della condotta colposa.

In merito è stato invero evidenziato come, nonostante i consistenti sforzi profusi, non era stato specificato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che gli imputati avrebbero dovuto adottare, risolvendosi le argomentazioni del primo giudice in affermazioni tautologiche che peraltro convalidavano l'impronta collegiale della colpa, e come fosse inoltre mancata qualsivoglia valutazione in merito all'effettiva idoneità del presunto comportamento alternativo lecito ad influire sulla scelta delle vittime.

Da ultimo l'appellante ha evidenziato che la causa concorrente costituita da gravi difetti progettuali e/o esecutivi delle abitazioni crollate per effetto del terremoto integrava senza alcun dubbio gli estremi del "*fatto illecito altrui*" previsto dal 3° comma dell'art. 41 c.p., costituendo un fattore di assoluta imprevedibilità per gli imputati che non erano dotati degli strumenti di valutazione delle condizioni degli immobili aquilani, ed ha ritenuto che non potessero all'uopo condividersi le considerazioni del primo giudice sulla cui scorta il fatto illecito altrui era da considerarsi prevedibile in base ad una generica e meramente statistica conoscenza della vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, laddove ai fini che ne occupano sarebbe stato invece necessario provare la conoscenza da parte degli imputati dei difetti progettuali o strutturali di ogni singolo edificio oggetto di crollo.

In via subordinata sono state invocate la riduzione della pena, valutata eccessivamente severa, e l'eliminazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale, ostando alla applicazione delle stesse il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 del medesimo codice non si applicano nel caso di condanna per il delitto colposo.

Da ultimo è stata invocata la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali, potendone derivare un danno grave e irreparabile per l'imputato.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. VINCENZO MUSCO NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE

Con il primo motivo di appello è stata dedotta l'inesistenza della colpa contestata al prof. **Gian Michele Calvi**.



Sul punto, è stato in primo luogo evidenziato che all'atto della riunione della CGR in data 31 marzo 2009 l'attenzione dell'imputato, ingegnere sismico, era finalizzata a prevedere i possibili effetti di scosse della stessa tipologia di quelle già verificatesi, sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni piuttosto che agli spostamenti, come dal medesimo precisato in sede di interrogatorio in data 30 maggio 2012.

Al riguardo è stato sottolineato che non poteva condividersi l'opinione del primo giudice in ordine alla tardività ed alla inefficacia delle giustificazioni addotte dall'imputato, evidenziandosi, quanto alla tardività che l'argomentazione difensiva era stata rappresentata per la prima volta in data 30 maggio 2012, in quanto si era trattato della prima occasione in cui lo stesso aveva potuto prendere posizione su quanto accaduto.

Quanto all'efficacia, è stato dedotto che non poteva certo rimproverarsi all'imputato, col senno del poi, il fatto di non aver tenuto conto della scossa verificatasi il giorno precedente alla riunione della CGR, ovvero il 30 marzo 2009 alle ore 15,38, quale costituente un segno del mutare del contesto, con sensibile aumento della magnitudo, atteso che, *ex ante*, detta scossa non poteva che essere valutata *“come un ragionevolissimo segno di uno scarico di energia che era pari al più elevato scarico di energia mai riscontrato”* e, pertanto, *“un decisivo miglioramento della situazione sismica”*.

Né poteva certo farsi carico all'imputato **Calvi** del fatto che la sua “posizione” non venne percepita come tale dai presenti.

Pertanto le parole pronunciate dall'imputato nel corso della riunione della CGR non potevano ritenersi, così come invece ritenute dal primo giudice, un macroscopico errore di valutazione - o quantomeno un macroscopico errore in termini di comunicazione e d'informazione - produttivo di un effetto rassicurante sullo scenario che ci si poteva attendere dall'evoluzione dello sciame in corso, non sussistendo ragione alcuna per negare



alle considerazioni dal medesimo espresse il crisma della scientificità, costituente il solo terreno per poter esprimere un giudizio di responsabilità per gli eventi verificatisi all'Aquila la notte del 6 aprile 2009.

L'appellante ha inoltre lamentato che il primo giudice aveva individuato l'oggetto del giudizio di prevedibilità nel rischio quale "giudizio di valore" e non nel terremoto quale evento naturale ed aveva quindi definito "il giudizio di evitabilità come la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva ed individuale", così ignorando che la riunione della CGR era stata convocata in assoluta urgenza ai sensi dell'allora vigente comma 9° del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale faceva riferimento genericamente all'acquisizione da parte del DPC di "pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti e potenziali" che nulla avevano a che vedere con l'analisi del rischio, peraltro impossibile in un contesto di tal fatta.

In sostanza, ritenere che la legge non richiedeva la previsione del terremoto in termini di certezza ma la valutazione del rischio in termini di adeguatezza e di completezza, evidenziava il rifiuto da parte del primo giudice di prendere atto che in quel giorno, in quell'ora ed in quelle circostanze era sia teoricamente che praticamente impossibile anche solo iniziare a tentare una qualsivoglia analisi volta alla individuazione delle possibili conseguenze dannose o pericolose dello sciame in corso.

Pur tuttavia, detta analisi venne anticipata proprio dall'imputato **Calvi**, allorquando, nei limiti delle sue conoscenze, lo stesso affermò, come risulta dal verbale ufficiale della riunione, oltre che dal capo d'imputazione, che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*, previsione espressa dall'imputato sulla base dei dati scientifici di cui era venuto a conoscenza proprio in sede della citata riunione.

Lo stesso **Calvi** infatti, su domanda del primo giudice, aveva precisato che il problema era se la ripetizione di altre scosse dello stesso ordine di grandezza dal punto di vista della magnitudo ... avrebbero avuto effetti sul costruito e quali effetti si sarebbero potuti avere sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni, cioè strutture tipicamente molto fragili quali

camini, cornicioni, lampade scialitiche ecc., così peraltro fornendo giudizi scientifici che altro non potevano essere qualificati se non come suggerimenti alla Protezione Civile e che non avevano pertanto violato alcuna norma di cautela.


Ancora, è stato dedotto che non era condivisibile il giudizio del primo giudice laddove lo stesso aveva ritenuto che la colpa fosse da ricondurre alla violazione degli articoli rubricati.

Sul punto è stato evidenziato che la CGR, riunita a norma dell'art. 9 della L. n. 225/1992, quale organo centrale del Servizio Nazionale di Protezione Civile, "*procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti*" e, pertanto, procede all'esame e alla valutazione dei rischi connessi a determinati eventi sulla base esclusiva dei dati forniti dalla Protezione Civile, la quale, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, persegue l'obiettivo della previsione e prevenzione dei rischi anche attraverso "*il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia*". La CGR assolve in sostanza alla precipua funzione di fornire un parere di carattere squisitamente scientifico in ordine ad una situazione di rischio probabile già individuata dalla Protezione Civile, come confermato dal disposto dall'art. 5 n. 3 bis L. n. 401/2001 e dall'art. 4 L. n. 27/2006, e detta funzione consultiva, di supporto e di ausilio alla Protezione Civile, non poteva certo essere trasformata "*ex abrupto*" in una regola prudenziale cui ancorare il giudizio di colpa.

Il passaggio automatico tra funzione astratta e giudizio di colpa, infatti, non solo non è consentito dal nostro ordinamento, ma costituisce "*un fatto eversivo dell'intera struttura del reato colposo perché elimina in maniera forzata il passaggio intermedio del giudizio di prevedibilità e di evitabilità*", ossia del giudizio prognostico.

Al riguardo è stato quindi evidenziato che il primo giudice, ritenendo che il rischio fosse l'oggetto della colpa e che esso consistesse in un giudizio di valore, era incorso in un equivoco di fondo, avendo in sostanza dedotto dalla finalità delle leggi regole prudenziali mirate ad evitare l'evento.

L'appellante ha poi evidenziato il processo genetico delle regole cautelari, da ritenersi "*sostanzialmente identico*" sia nel caso della colpa generica che nel caso della colpa



specifica, con la differenza che in detto ultimo caso, vertendosi in tema di violazione di regole positivizzate, il giudizio prognostico è compiuto anticipatamente dall'autorità che pone la norma o l'atto recante la regola precauzionale.

In sostanza è stato dedotto che in entrambi i casi le regole cautelari sono frutto di un giudizio di prevedibilità di una data condotta accompagnato dal giudizio di evitabilità, con la conseguenza che la regola cautelare deve necessariamente rivestire un "*carattere modale*" cioè indicare con precisione le modalità ed i mezzi ritenuti necessari per evitare il verificarsi dell'evento, con riferimento alla migliore scienza ed esperienza e sulla scorta del parametro dell'agente modello. L'accertamento della tipicità colposa presuppone dunque un giudizio *ex ante* sulla prevedibilità ed evitabilità della situazione di danno o di pericolo per la violazione del dovere di diligenza posto a carico di quell'agente modello, mentre nel caso di specie non era stato individuato lo specifico evento oggetto del giudizio di prevedibilità, erano risultati del tutto assenti i parametri scientifici di riferimento (attesa l'impossibilità di far ricorso ad univoche regole statistiche) ed il primo giudice neppure aveva indicato le condotte virtuose che da sole sarebbero state in grado di eliminare il rischio della produzione dei contestati eventi dannosi.

Sul punto l'appellante ha concluso sostenendo che "nell'impossibilità di emettere un giudizio di riprovevolezza fondato sulla colpa generica, il Tribunale monocratico dell'Aquila avrebbe dovuto assolvere gli odierni appellanti" e che alle stesse conclusioni si sarebbe dovuto pervenire anche per l'ipotesi di contestazione di colpa specifica fondata sulla violazione di regole cautelari positivizzate, dal contenuto modale ("*dotate di uno spettro di rischio predefinibile*"), atteso che anche in questo caso sarebbe stato indispensabile verificare se l'evento dannoso o pericoloso avesse costituito una concretizzazione del rischio, verifica che nella specie non era fattibile per la semplice ragione che "*nessuna disposizione di legge è suscettibile di incardinare l'obbligo di prevedere un evento scientificamente imprevedibile*".

Al riguardo è stato evidenziato come il rischio terremoto si differenzia da altri rischi, quale ad esempio quello alluvionale, proprio in quanto si concretizza all'improvviso, così erodendo, fino ad annullarli, gli spazi di prevedibilità. Pertanto, anche a voler ammettere che le disposizioni normative indicate nel capo d'imputazione fossero state violate dagli

imputati e che le stesse avessero rivestito una funzione genericamente cautelare, comunque sarebbero difettate le condizioni necessarie per incardinare un giudizio di colpa specifica “non essendo possibile sussumere i danni cagionati dall’evento terremoto del 6 aprile 2009 nell’ambito del loro vago spettro preventivo”.


È stato, pertanto, “*ribadito con forza che la categoria penalistica della colpa può tollerare come relatum soltanto un evento e giammai una mera eventualità di un evento*”, ché diversamente opinando si verrebbe a far coincidere il contenuto della cautela con un generalizzato obbligo di astensione.

Tanto premesso, l’appellante ha evidenziato che, comunque, non era condivisibile il percorso argomentativo del primo giudice mirato a ricostruire il concetto di rischio e della conseguente responsabilità degli imputati sulla scorta dell’omissione della sua adeguata valutazione.

Sul punto, posto che secondo il primo giudice il concetto di rischio sismico sarebbe stato costituito “*dall’interazione tra la pericolosità sismica (ossia la probabilità che si verificasse un terremoto), la vulnerabilità dei manufatti e l’esposizione, inclusi gli effetti economici*”, è stato dedotto che “*la pretesa dell’analisi del rischio richiesta dal Tribunale ed ancor prima dalla Procura della Repubblica dell’Aquila si risolveva in un’assoluta mancanza di considerazione del contesto e della relativa disciplina giuridica*”. La posizione degli imputati andava invero valutata non in generale ma con riferimento alla specifica situazione del 31 marzo 2009 che, come già sopra evidenziato, non avrebbe potuto permettere uno studio analitico e dettagliato della situazione, ma aveva come scopo semplicemente quello, assai meno pretenzioso, di valutare in maniera necessariamente sintetica i dati già a disposizione della Protezione Civile.

E ciò indipendentemente dal fatto che neppure era dato sapere in quale ambito scientifico fosse stata elaborata la concezione del rischio sismico ritenuta dal Tribunale, concezione che comunque non poteva sfuggire alla critica “*di soggettivismo e, soprattutto, di creazione giudiziale*”.

Di fatto, invero, l’unico parametro oggettivo di valutazione era costituito dal rapporto tra l’intensità dell’eventuale sisma e i prevedibili danni alle strutture meno solide, e proprio

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To the right, there is a large, stylized signature that appears to be a single continuous stroke. The page number '143' is printed in a small, black, sans-serif font to the left of these signatures.

detta valutazione aveva costituito l'oggetto delle dichiarazioni dell'odierno imputato, così come risultava evidente dal verbale ufficiale della riunione della CGR.

È stato quindi evidenziato come doveva valutarsi affetta da *“rilevantissima genericità”* l'argomentazione del Tribunale secondo cui *“ragioni di prudenza, o forse anche di buon senso, avrebbero dovuto indurre gli imputati a meglio valutare il rischio in funzione della pericolosità e del livello potenziale di danno in caso di ulteriore crescita della magnitudo anche rispetto a quella grande percentuale di edifici che, seppure non ancora lesionati, presentavano, come gli imputati ben sapevano, carenze in tema di adeguatezza sismica”*.

Detta affermazione, infatti, non poteva significare altro se non che la valutazione del rischio dipendeva da un accadimento (il terremoto) che per lo stesso Tribunale dell'Aquila non era prevedibile.

È stato quindi sottolineato che, comunque, la CGR non aveva affatto omissivo di prendere in considerazione gli elementi relativi alle caratteristiche sismiche del territorio dell'Aquila, agli eventi disastrosi dallo stesso subiti nei secoli passati ed allo sciame sismico in atto da tempo, elementi peraltro già noti a tutte le autorità civili competenti oltre che alla popolazione aquilana, e non aveva affatto escluso il pericolo che si verificasse un terremoto, ma aveva soltanto precisato che la casistica relativa ai macro eventi e quella relativa alle sequenze di piccole scosse era così limitata da non consentire di desumerne con certezza la previsione del terremoto, affermazione che non aveva trovato alcuna smentita presso la comunità scientifica. Pertanto, l'unico elemento di novità rispetto alle conoscenze della popolazione era dato forse dall'opinione *“che il protrarsi dello scarico di energia continuo deponeva in senso contrario alla probabilità che potesse verificarsi un evento gravissimo del tipo poi verificatosi”*, di talché il fattore probabilità che si verificasse un determinato terremoto nell'analisi del rischio finiva per vanificarsi e risolversi in ultima analisi in una sorta di profezia.

È stato ancora evidenziato come il fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici avrebbe richiesto per la sua valutazione l'analisi dello stato di salute di tutti gli edifici aquilani e pertanto l'impiego di una rilevantissima mole di lavoro.


Da ultimo è stato evidenziato, quanto al fattore esposizione, e cioè al valore d'insieme di vite umane e di beni materiali coinvolti nell'analisi del rischio, che la relativa valutazione necessitava di stime assai complesse, non sempre operabili, sulla scorta di criteri dotati di razionalità e di rigore e comunque necessitava di un tempo incompatibile con quello della riunione del 31 marzo 2009.

Concludendo sul punto è stato sostenuto che il concetto di rischio sismico costituiva una mera creazione giurisprudenziale e la sua valutazione comportava l'impiego di mezzi e di tempo tali che per ciò solo gli imputati avrebbero dovuto essere mandati assolti con la formula più ampia "perché il fatto non sussiste".

Con il secondo motivo di appello è stata contestata la sussistenza della cooperazione colposa a norma dell'art. 113 c.p. così come ritenuta dal primo giudice.

In particolare, posto che secondo il Tribunale di L'Aquila la cooperazione del delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza da parte dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi, il che presuppone un legame psicologico tra le diverse condotte nel senso che ogni soggetto deve agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui e che, pertanto, la cooperazione del delitto colposo implica: 1) la presenza di più soggetti consapevoli di agire l'uno unitamente all'altro nella medesima direzione così contribuendo a cagionare l'evento non voluto; 2) la violazione della regola cautelare; 3) il dovere di agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui, l'appellante ha evidenziato come detta ricostruzione della cooperazione colposa era andata incontro a critiche ed obiezioni sia in campo dottrinale che in campo giurisprudenziale in quanto finiva per assolvere ad una "*spiccata funzione incriminatrice*", non potendo ritenersi sufficiente a rendere penalmente rilevante una condotta di per sé lecita la mera consapevolezza di operare con altri.

È stato inoltre al riguardo evidenziato come il privilegio accordato all'elemento psicologico, come sopra delineato, si poneva in contrasto con la più recente evoluzione della teoria della colpa quale concetto squisitamente normativo consistente "*nella violazione del dovere oggettivo di diligenza sul piano della tipicità del fatto colposo*".



Sul punto l'appellante ha pertanto concluso sostenendo che il fatto che alla riunione della CGR avessero partecipato tutti gli imputati non rendeva affatto evidente che si vertesse in ipotesi di cooperazione nel delitto colposo atteso che la mera sommatoria delle singole condotte tenute dagli imputati non poteva che rivestire un carattere neutro e pertanto inidoneo a fondare alcuna forma di responsabilità.

Era quindi necessario il *quid pluris* costituito dalla qualificazione della condotta di ognuno dei concorrenti singolarmente considerata quale colposa, in quanto posta in essere in violazione di una regola di cautela, il che non era stato nel caso di specie. In particolare l'imputato **Selvaggi**, pur presente alla riunione del 31 marzo 2009, non solo con la semplice manifestazione del proprio contributo scientifico non aveva violato nessuna regola a contenuto precauzionale ma neppure aveva avuto alcuna contezza che le condotte degli altri scienziati presenti potessero essere state tenute in violazione di regole precauzionali.

Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la mancanza del nesso causale tra le asserite condotte colpose degli imputati e gli eventi sulla scorta del criterio della *condicio sine qua non* utilizzato dal Tribunale, sostenendosi che la condotta tenuta dall'imputato - che si era limitato ad esprimere il proprio punto di vista scientifico senza assumere né un ruolo rassicuratore né un ruolo allarmante - non era suscettibile di essere ricollegata ai rubricati eventi né sulla scorta di probabilità statistiche né sulla scorta di probabilità logiche ancorate a scientifiche leggi di copertura.

Con il quarto motivo di appello è stata invocata, a norma del 3° comma dell'art. 600 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle concesse provvisionali, sostenendosi sia che dovevano ritenersi fondati, per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi di appello inerenti il merito, sia la sussistenza del *periculum in mora* in ragione dell'entità delle somme determinate dal primo giudice a titolo di provvisoria, pari a complessivi € 7.800.000,00.


Con il quinto motivo di appello è stata invocata la riduzione sia della pena base sia degli aumenti di pena determinati a titolo di continuazione, deducendosi che il primo giudice in sede dosimetrica aveva tenuto conto della gravità del reato ma non della capacità a delinquere dell'imputato, nella specie "inesistente".

Con “motivi nuovi” depositati in data 11 aprile 2014, l’appellante ha in particolare sviluppato le proprie argomentazioni in ordine ai temi della insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, della insussistenza di una condotta di istigazione penalmente rilevante e della insussistenza della concretizzazione del rischio nell’evento di danno previsto dalla norma.

Quanto alla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, l’appellante, premesso che si verteva in tema della cosiddetta “*causalità psichica o psicologica*” - caratterizzata dalla necessaria mediazione tra “*la condotta istigatoria di tipo comunicativo (una scorretta informazione)*” e gli eventi occorsi a seguito della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, di un evento psichico intermedio costituito dalla decisione assunta dalle vittime di permanere nelle proprie abitazioni a causa dell’effetto rassicurante prodotto in via esclusiva o prevalente dalla citata informazione - ne ha sostenuto l’ “*atipicità*” e la conseguente “*debolezza*”, evidenziando che il Tribunale era stato “*costretto ad affidarsi interamente al profilo, tutto interiore, delle interrelazioni psichiche tra soggetti*”, dando luogo ad una sorta di “*istigazione colposa*”, i cui effetti non potevano che essere accertati attraverso l’analisi delle testimonianze dei parenti delle vittime e, pertanto, sulla scorta di una ricostruzione della loro “*presunta volontà*”.

In particolare è stato evidenziato come l’operazione ermeneutica effettuata dal Tribunale, “*volta a polarizzare tutto il disvalore sull’effetto psichico prodotto*”, non potesse calzare nel caso di specie in ragione, da un lato, dell’assenza del successivo passaggio di rilievo penale costituito dal reato commesso dall’istigato in cui far confluire la significatività della condotta istigativa, e, dall’altro, della mancanza di una forma di condizionamento psichico sorretta dall’elemento del dolo, ossia dalla coscienza e volontà di produrre proprio quel risultato psichico sulla vittima, trattandosi nel caso di specie, a tutto concedere, di un messaggio colposamente rassicurante.

Sotto altro profilo l’appellante, premesso che il Tribunale aveva aderito alla teoria della *condicio sine qua non* dell’evento anche con riferimento ai meri “*influssi psichici*” sul processo di determinazione delle vittime, facendo ricorso a leggi scientifiche in base alle



quali sarebbe possibile asserire che la maggior parte degli uomini, o comunque una percentuale di essi, a fronte di determinati stimoli psichici pongono in essere una determinata condotta, ha evidenziato come il “*modello delle rappresentazioni sociali*”, costituente la legge scientifica di copertura di matrice antropologica privilegiata dal Tribunale (che pure l’aveva valutata “*a basso coefficiente statistico*”), non poteva affatto ritenersi convincente, tanto che non aveva convinto neppure lo stesso Tribunale che aveva pertanto affermato che il nesso causale tra le condotte rubricate e l’evento poteva essere riconosciuto, enucleandole, anche sulla scorta di regole di esperienza, regole sociali di condotte e di comune buon senso.

Al riguardo l’appellante ha evidenziato che detti criteri si ponevano all’evidenza in contrasto con il modello nomologico-deduttivo indicato dalla sentenza Franzese, cui il Tribunale si era pure più volte richiamato, e che inoltre l’unico ruolo che le generalizzazioni del senso comune individuate dal Tribunale potevano rivestire consisteva nel fornire la dimostrazione che i fenomeni psichici potevano essere “*compresi*” ma mai “*spiegati*” scientificamente, ciò in ragione della variabilità e imprevedibilità delle reazioni umane, pur a seguito di identici stimoli, che impediscono ogni generalizzazione, essendo peraltro ogni “*deliberazione volitiva frutto di una complessa serie di motivazione ma mai la conseguenza necessaria di queste*”.

Si era pertanto in presenza di fattispecie in cui il giudice non solo non era a conoscenza del processo psichico della vittima, ma neppure era in grado di fornire al riguardo una spiegazione scientifica.

Quanto poi alla insussistenza di una condotta d’istigazione penalmente rilevante, l’appellante ha sostenuto un paragone tra l’atto di partecipazione psichica e la fattispecie del delitto tentato sul presupposto argomentativo che chi pone in essere una condotta di tipo istigativo, implicante il possibile coinvolgimento decisionale di un terzo, viene a trovarsi concettualmente nella medesima situazione prevista nella fattispecie del tentativo. Quindi, ritenuto di dover mutuare per l’agente gli stessi requisiti minimi di tipicità dell’istituto giuridico del tentativo, quali quelli dell’univocità e dell’idoneità da valutarsi *ex ante*, ne ha decisamente escluso la configurabilità nel caso di specie in quanto incentrato su di un


messaggio colposamente rassicurante e, come tale, privo di potenzialità istigatrice della condotta in concreto tenuta dalle vittime.

Quanto, infine, alla insussistenza della concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma, l'appellante, premesso che il Tribunale aveva ritenuto sussistente nel caso di specie anche un "*nesso di causalità diretto e immediato tra la condotta violativa della regola cautelare e la conseguente lesione del bene*", ha dedotto che muovendosi all'interno del corretto binario interpretativo delineato nella stessa sentenza, si sarebbe dovuto giungere all'esito opposto, ossia a ritenere mancante il "*nesso di concretizzazione del rischio*".

In particolare l'appellante ha sottolineato che il Tribunale, pur avendo ritenuto che se gli imputati avessero tenuto una condotta conforme ai doveri loro imposti dalla normativa vigente gli eventi non si sarebbero verificati o si sarebbero verificati con minore gravità, tuttavia, passando a specificare i contenuti della condotta doverosa omessa, li aveva valutati coincidenti con la corretta analisi del rischio e la conseguente chiara, corretta e completa informazione fornita alla cittadinanza.

Sul punto l'appellante, premesso che proprio sulla scorta della normativa richiamata dal Tribunale, alla CGR spettava esclusivamente il compito di effettuare un'attività di previsione diretta allo studio della determinazione della causa dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla conseguente attività di prevenzione volta ad eliminare o contenere quanto più possibile il rischio individuato, ha evidenziato come non si fosse dubitato che tale preliminare attività di previsione fosse stata svolta, ma fosse stato rimproverato agli imputati sia di non aver effettuato una corretta analisi del rischio sismico, sottovalutandolo, sia di aver divulgato degli esiti previsionali errati, così fornendo un'informazione incompleta e scorretta.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva strettamente connesso il carattere colposo del messaggio divulgato alla sussistenza della colpa nella fase prodromica della valutazione del rischio, il che presupponeva che il rischio valutato fosse *ex ante* prevedibile, così stravolgendo la logica di accertamento, finendo per attrarre nell'area della responsabilità colposa qualsiasi valutazione del rischio che fosse valutata *ex post* sbagliata, finendo per ancorare la struttura della rimproverabilità colposa ad un presunto dovere di



riconoscere il pericolo piuttosto che alla sua reale prevedibilità, finendo per operare un'indebita autonomizzazione del concetto della inevitabilità da quello della prevedibilità e, da ultimo, incorrendo in una forma incostituzionale di responsabilità oggettiva in quanto legata ad una erronea valutazione di un rischio, il terremoto, che per esperienza consolidata è in sé imprevedibile.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALFREDO BIONDI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO EVA CLAUDIO.

L'avv. Biondi, difensore di fiducia di **Eva**, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito con ampia formula liberatoria, perché il fatto non sussiste o per non averlo egli commesso o, comunque, perché non costituisce reato. In subordine, ha invocato la riduzione della pena al minimo edittale, confermate le attenuanti generiche già riconosciute, con i doppi benefici di legge e con eliminazione delle pene accessorie applicate. Inoltre, ha chiesto la sospensione del pagamento delle provvisionali disposte nel giudizio di primo grado.

Ha rilevato l'appellante che non risponderebbe al vero che il gruppo di esperti fornì informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie e ha evidenziato, al contrario, come i dati scientifici acquisiti non consentissero previsioni, né rassicuranti, né catastrofiche. Del resto, l'oggetto della riunione non era quello di fornire predizioni, ma quello di spiegare e interpretare cosa fosse fino a quel momento accaduto. Gli scienziati diedero ampie e motivate informazioni sulla pericolosità sismica dell'area e sul rischio al quale la città di L'Aquila era esposta.

Non esisterebbe, in definitiva, alcun nesso di causalità tra l'attività degli esperti e gli eventi verificatisi, dal momento che la realtà della situazione venne ben rappresentata, "*senza avventure prognostiche*".

Più nello specifico, l'appellante ha contestato l'affermazione del primo giudice, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009 si sarebbe riunita a L'Aquila la CGR, sostenendo che la riunione fu indetta, invece, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.P.C.M. n. 23582/2006 (e ciò in ragione delle modalità di convocazione, del mancato raggiungimento del numero legale, dell'oggetto della riunione medesima) e che, dunque, si trattò di un incontro ricognitivo tra alcuni componenti della detta Commissione, in qualità di esperti. A ciò conseguirebbe

l'impossibilità di contestare agli imputati la violazione dei doveri di previsione e di prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di valutazione dei rischi, previsti dalla legge n. 225/92, articoli 2, 3 e 9. Del tutto inconsistenti sarebbero, al riguardo, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla formale intestazione del verbale, all'assenza di rilievi, da parte dei convocati, circa la non correttezza dell'intestazione medesima, alla possibilità di raggiungere il numero legale considerando anche la presenza di soggetti che non facevano parte della Commissione (**De Bernardinis, Dolce, Selvaggi, Stati, Cialente e Leone**, questi ultimi certamente non "esperti").

I sette imputati erano, secondo la linea difensiva, degli esperti consulenti, i quali svolsero la loro attività di verifica della situazione e di ricognizione dell'emergenza sismica, fornendo indicazioni alle autorità di Protezione Civile, sulle quali gravava l'obbligo di informare la popolazione sui rischi esistenti (era stato lo stesso Dipartimento a indire la riunione, spinto dall'esigenza di fornire notizie alla cittadinanza dopo che la Protezione Civile Regionale, il giorno precedente, aveva emesso un comunicato – esso, sì, rassicurante - e dal momento che vi era chi propalava notizie sulla concreta possibilità di prevedere il verificarsi di un forte terremoto sulla base dell'emissione di gas radon).

Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe errato nell'individuare le competenze del gruppo di esperti convocato da Bertolaso. Era, infatti, quest'ultimo, attraverso le proprie diramazioni locali, ad avere il compito di trasformare in attività esecutiva le informazioni ricevute, mentre alla CGR (anche a volerla considerare regolarmente costituita e convocata) non competevano le comunicazioni esterne. Tanto che al termine della riunione non fu stilato alcun documento scientifico conclusivo. E se qualcuno dei partecipanti alla riunione esternò in pubblico proprie considerazioni, ciò non potrebbe ricadere sfavorevolmente sull'imputato **Eva**, al quale non possono essere attribuite dichiarazioni e considerazioni di qualsivoglia natura che altri, prima o dopo la riunione, ebbero ad esternare autonomamente. Peraltro, sarebbe del tutto fuorviante ritenere, come ha fatto il Tribunale, che l'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione – nella quale si parlò del concetto di scarico di energia - fosse il "manifesto" anticipatore e preveggente dei contenuti e dei temi scientifici che sarebbero stati sviluppati nel corso della riunione.



Ha osservato, al riguardo, il difensore appellante come le finalità della riunione fossero state ben delineate sia nell'atto di convocazione, sia nelle parole pronunciate da **Barberi** dopo l'illustrazione, da parte dei coimputati **Boschi, Selvaggi e Dolce**, degli aspetti conoscitivi : si trattava di esaminare gli aspetti scientifici relativi alla sequenza sismica in atto e gli aspetti di protezione civile, senza che mai venne fatto cenno all'analisi del rischio sismico. Che, poi, la riunione dovesse essere soltanto un'operazione mediatica (ciò che emerge con chiarezza dal contenuto della telefonata intercorsa il giorno 30 marzo tra Bertolaso e l'assessore Stati), finalizzata a tranquillizzare la popolazione attraverso la voce dei massimi esperti in terremoti, è circostanza che è risultata essere del tutto ignota all'appellante, il quale nulla sapeva di quel colloquio, venuto alla luce solo a processo iniziato. Costituirebbe, dunque, una forzatura, ritenere che il compito informativo fu affidato, nella circostanza, direttamente alla CGR, i cui componenti se ne sarebbero assunti, consapevolmente, l'onere, laddove, invece, nulla sarebbe stato accertato in merito alla pregressa conoscenza da parte degli esperti delle reali finalità della riunione, manifestate da Bertolaso alla Stati.

L'analitica disamina dello svolgimento della seduta è stata condotta dalla difesa sulla base del verbale, con la precisazione che non si tratta di un documento scientifico, ma, bensì, di un semplice atto amministrativo nel quale fu registrato, anche approssimativamente, l'andamento della discussione. E proprio dalla lettura e dalla corretta interpretazione del verbale si rileverebbe, secondo l'impostazione difensiva, che gli esperti risposero agli interrogativi in modo non contraddittorio e non parziale, poiché essi fornirono esaustivamente tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica, tanto da non tranquillizzare affatto il sindaco Cialente e Leone, massimi rappresentanti, assieme alla Stati, della Protezione Civile locale e, dunque, fruitori diretti del contributo scientifico fornito dagli scienziati.

L'effetto non tranquillizzante della riunione emergerebbe, in maniera evidente, dalla lettura delle dichiarazioni di Cialente e di Leone, che si porrebbero in palese contraddizione con quanto riferito da Daniela Stati, la cui deposizione, oltremodo valorizzata dal primo giudice, sarebbe assolutamente inattendibile, essendo la stessa stata smentita sia in ordine alle ragioni della convocazione della riunione (la teste ha nascosto l'iniziativa di Bertolaso e ha attribuito la necessità della stessa alle preoccupazioni asseritamente manifestate dal sindaco


Cialente), sia in ordine al riferito, ma non vero, accordo circa le risposte da dare in sede di conferenza stampa, sia, infine, in ordine a quanto era stato detto nel corso della riunione con riferimento allo “scarico di energia” che sarebbe stato il benefico risultato delle continue scosse di bassa magnitudo).

La difesa ha contestato, poi, l’interpretazione data dal giudice ad alcune affermazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione del 31 marzo 2009, evidenziando come il riferimento fatto da **Calvi** e da **Dolce** al tipo e all’entità dei danni conseguenti a terremoti “di questo tipo”, alla vulnerabilità di parti fragili non strutturali e delle strutture più sensibili alle accelerazioni, fosse alle conseguenze delle scosse del 30 marzo e non a futuri eventi sismici.

Nella condotta tenuta dagli imputati e, specificatamente, da **Eva**, non sarebbe, dunque, ravvisabile alcuna forma di responsabilità colposa, ricavata dal primo giudice sulla base di congetture e di astrattezze avulse dall’esame dei comportamenti e dalla reale condotta tenuta dagli esperti. L’imputato contribuì - con dichiarazioni né tranquillizzanti, né allarmanti - all’illustrazione di quanto richiesto nella convocazione, non rilasciò interviste né prima, né dopo lo svolgimento della riunione e non partecipò alla conferenza stampa, cosicché egli non contribuì in alcun modo alla diffusione di notizie relative ai temi trattati nel corso della riunione.

Sotto altro profilo, la difesa ha contestato le valutazioni scientifiche operate dal Tribunale aquilano, evidenziando quanto segue :

- sarebbe del tutto errato il giudizio generico di non eccezionalità del terremoto del 6 aprile 2009, formulato dal giudice sulla base del numero delle persone decedute e della percentuale delle costruzioni in cemento armato crollate, dati, questi, valutati sulla scorta della storia sismica aquilana. Più in particolare, se è vero che in relazione alla storia sismica abruzzese, la scossa del 6 aprile non rappresentò un fatto eccezionale (con la conseguenza che le autorità avrebbero dovuto imporre più elevati standard di costruzione e di manutenzione degli edifici), è anche vero, tuttavia, che, in sede di valutazione ex ante, doveva ritenersi eccezionale il verificarsi di un sisma così grave a L’Aquila pochissimi giorni dopo la presunta “rassicurazione” fornita dagli esperti. In definitiva, il giudizio probabilistico sull’eccezionalità di un fenomeno non può prescindere da valutazioni di luogo e di tempo, cosicché ciò che



non è eccezionale in altre parti del mondo ben può essere ritenuto meno probabile a L'Aquila. Ciò posto, il difensore ha sostenuto che, anche a voler ammettere il comportamento colposo degli imputati e la sua efficacia causale rispetto alla morte delle vittime, il nesso causale si sarebbe interrotto per effetto del verificarsi, imprevedibile nei termini spaziali e temporali rilevanti nell'ambito dell'effetto rassicurante prodotto dagli esperti, della scossa del 6 aprile. Ciò in quanto, considerando la mappa di pericolosità del territorio nazionale, la probabilità che nei dieci giorni successivi alla riunione del 31 marzo (durata ragionevole dell'effetto rassicurante dell'esito della stessa) potesse verificarsi un terremoto come quello del 6 aprile era dello 0,005%. Ne consegue che la valutazione circa l'eccezionalità, o meno, del terremoto aquilano avrebbe dovuto essere condotta dal giudice con maggiore approfondimento, tenendo conto delle specificità del luogo e della situazione sismica della zona interessata dal fenomeno;

- lo studio dei precursori in Italia non ha avuto particolare sviluppo, poiché la comunità scientifica ha scelto di dedicare la propria attenzione alla prevenzione, piuttosto che alla previsione degli eventi. La casistica sui precursori (definiti tali solo dopo il verificarsi di un evento sismico importante) era, per lo meno all'epoca dei fatti, molto limitata. Il dott. Warner Marzocchi, escusso in corso di dibattimento, ha dichiarato che anche a posteriori egli non ha rilevato, nella sequenza sismica aquilana, alcunché di diverso rispetto ad altre sequenze poi non sfociate in un terremoto. In sostanza, la scienza non era in grado di fornire risposte certe sul significato dello sciame sismico e, comunque, nulla avrebbe potuto impedire di ritenere che la scossa del 30 marzo fosse stata il suo culmine;
- nessuno dei partecipanti alla riunione parlò dello “scarico di energia” che, secondo quanto sostenuto dal Bertolaso nel corso di interviste (e dal medesimo ribadito durante la telefonata avuta con la Stasi) rappresentava il positivo effetto dello sciame sismico. Ne parlò soltanto **Barberi**, proprio attribuendo tale affermazione al “non geofisico” Bertolaso, ma nessuno degli esperti affrontò la questione, ritenuta una “sciocchezza”, una “favola metropolitana” o, per dirla con il Cialente, una “leggenda metropolitana” che circolava nella città di L'Aquila ancor prima della riunione. Il

concetto di sciame sismico come fattore che avrebbe sviluppato un positivo scarico di energia venne ripreso da **De Bernardinis** (Vice Capo del DPC) nel corso di un'intervista rilasciata prima della riunione e all'esterno del luogo ove la stessa si sarebbe svolta. La circostanza che tali affermazioni – del tutto disancorate da valutazioni di carattere scientifico – furono erroneamente veicolate attraverso i telegiornali, i quali mandarono in onda le parole di **De Bernardinis** facendo scorrere le immagini della riunione e, così, inducendo nello spettatore l'idea che si trattasse di considerazioni fatte dagli esperti, non può, all'evidenza, avere negative ricadute su chi, come l'imputato **Eva**, non partecipò ad alcuna manifestazione comunicativa e fece immediato ritorno a Genova, senza alcuna possibilità, dunque, di intervenire nel dibattito.

Quanto alla questione relativa alla vulnerabilità degli edifici aquilani in generale e di quelli sotto le cui macerie perirono le vittime considerate nel processo, sarebbe del tutto arbitrario, secondo la difesa, addossare agli esperti la responsabilità di non avere preveduto, sulla base del “*censimento di vulnerabilità*” il fatto illecito altrui e, cioè, le carenze costruttive di quegli edifici.

Al riguardo, è stato sottolineato che nella definizione dei compiti della Commissione non si parla di attività operative (di competenza della Protezione Civile), ma solo di attività di consulenza in ordine alla valutazione dei rischi, che è la valutazione dei possibili danni che un terremoto può produrre e che per potere essere effettuata necessita che si ipotizzino la magnitudo e la distanza del fenomeno naturale. Dunque, essa passa attraverso la creazione di scenari di danno ottenuti ipotizzando un terremoto di riferimento (in termini di magnitudo e di distanza) in relazione alle conoscenze circa la vulnerabilità del cosiddetto “*esposto vulnerabile*”. Quanto alla previsione del rischio, essa consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei terremoti e alla individuazione delle zone del territorio soggette al rischio sismico.

Ebbene, nel corso della riunione del 31 marzo 2009 furono ampiamente descritte e illustrate sia la mappa delle zone sismogenetiche, sia quella di pericolosità sismica, con indicazione della città di L'Aquila come uno dei territori a più alto rischio.



Con riferimento al problema del nesso di causalità l'appellante ha stigmatizzato il fatto che il Tribunale avrebbe sottovalutato la circostanza che nel caso che occupa tale nesso attiene alla sfera psichica e avrebbe totalmente pretermesso le considerazioni di carattere scientifico svolte dai professori Smeraldi e Cappa (consulenti delle difese) in ordine alle condizioni psicologiche e ai condizionamenti involontari che poterono influire sulle decisioni prese dalle vittime, valorizzando unilateralmente, invece, le dichiarazioni rese da prossimi congiunti e omettendo di considerare e di valutare in concreto fattori condizionalistici alternativi ed esterni.

In particolare, non sarebbe rinvenibile una legge scientifica di copertura che possa ricondurre alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39. E, men che meno, tale legge potrebbe essere costituita dal “modello delle rappresentazioni sociali” al quale il giudice ha fatto riferimento avvalendosi delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero – dott. Ciccozzi -, autore di una relazione antropologica. Mancherebbe la verifica scientifica del modello proposto e sarebbe stata omessa ogni indagine, da parte del Tribunale, circa l'attendibilità e l'affidabilità del metodo utilizzato dal consulente, il quale ha sviluppato le proprie considerazioni prescindendo dalla situazione concreta e dalle testimonianze assunte nel corso del processo e addirittura sulla scorta di proprie personali convinzioni, espresse pubblicamente ben prima di ricevere l'incarico. Di contro, il giudice avrebbe ommesso di valutare il contributo offerto dai consulenti della difesa, i quali, dopo avere esaminato le testimonianze e le fonti probatorie, hanno sviluppato osservazioni di carattere scientifico con le quali hanno dimostrato che in una situazione definibile come “*decisione in condizioni di ambiguità*” (quale era quella nella quale si trovarono le vittime del terremoto) i meccanismi deputati alla decisione individuale sono soggetti a un limitato condizionamento da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Parimenti, sarebbe stato necessario rinvenire regole scientifiche da correlare alle massime di esperienza o, comunque, far seguire, all'induzione e alla conferma, il tentativo di smentita,

ormai acquisito come elemento imprescindibile al fine di valutare se la regola empirica sia, o meno, applicabile al caso concreto. Tutto ciò mancherebbe nella decisione impugnata.

Ha osservato, ancora, la difesa appellante, che anche sotto altro e diverso profilo sarebbe impossibile sostenere che furono le affermazioni degli esperti in data 31 marzo 2009 a indurre le vittime a modificare le loro regole precauzionali e a restare in casa la notte del tragico terremoto. Il riferimento è alla gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi nel periodo compreso tra il dicembre 2008 e il 30 marzo 2009 e finanche successivamente alla scossa di quel giorno (tra di essi, il prof. Moretti, docente di geologia all'Università di L'Aquila).

Ancora, è stata evidenziata l'infondatezza dell'argomentare del giudice laddove fa carico agli imputati dell'obbligo di previsione delle concause che contribuirono a determinare l'evento : non solo il terremoto verificatosi il 6 aprile, ma anche le violazioni di leggi, gli errori di calcolo e di progetto, le inosservanze della legislazione antisismica poste in essere da coloro che avevano realizzato il panorama edilizio vulnerabile della città di L'Aquila.

Da ultimo, nel merito, la difesa dell'imputato ha contestato la configurabilità della cooperazione colposa e la sussistenza di una comune strategia comunicativa tra gli imputati, di una coesione psicologica tra di loro. In realtà, l'unico dato concreto che unisce le condotte dei prevenuti sarebbe la partecipazione alla riunione del 31 marzo 2009, ma la mera compresenza non può essere ritenuta elemento unificante delle valutazioni che ciascuno scienziato, nell'ambito delle proprie competenze, espose. Non a caso, quella che erroneamente viene definita in sentenza come una riunione della CGR non elaborò un documento scientifico unitario conclusivo. **Eva** non rese dichiarazioni pubbliche e si limitò a esprimere le proprie opinioni scientifiche affermando che non era possibile escludere che non avrebbero avuto luogo terremoti.

La conclusiva istanza di riforma della sentenza gravata ha riguardato il quantum sanzionatorio. A tale proposito, è stato contestato il giudizio di gravità della colpa formulato dal Tribunale, il quale ha addirittura parlato di adesione consapevole dell'appellante alla volontà del Capo del DPC, omettendo di considerare che sul punto alcuna prova sarebbe stata raggiunta e che, anzi, sarebbe emerso in corso di giudizio che gli esperti convocati non



conoscevano la volontà del Bertolaso, manifestata nel corso della telefonata avuta con la Stati.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto della specchiata vita accademica, sociale e civile dell'imputato, del suo spirito di servizio, del fatto che egli espresse valutazioni scientifiche e che non inviò alcun messaggio rassicurante, così come avrebbe trascurato di considerare, in sede di dosimetria della pena, il concorso di fatti illeciti altrui nella causazione dell'evento. Di qui, la richiesta subordinata di contenimento della pena nel minimo edittale, con concessione dei doppi benefici di legge, e con eliminazione delle pene accessorie, non applicabili nel caso di condanna per reato colposo.

APPELLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NELL'INTERESSE DEL RESPONSABILE CIVILE "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del responsabile civile "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile", ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, con conseguente annullamento delle statuizioni civili pronunciate nei confronti del responsabile civile.

Con un primo motivo, si è contestata l'affermazione del Tribunale, secondo cui il 31 marzo 2009 si sarebbe tenuta, a L'Aquila, una valida riunione della Commissione Grandi Rischi, con conseguente insussistenza, nella fattispecie, dei doveri, degli obblighi e degli oneri propri di quell'organismo.

L'impossibilità di qualificare quella del 31 marzo 2009 come una riunione della Commissione Grandi Rischi si dedurrebbe dai seguenti elementi :

- convocazione da parte del Capo della protezione Civile Guido Bertolaso e, quindi, ad opera di persona sfornita della legittimazione a farlo;
- convocazione di soli quattro componenti (**Barberi, Boschi, Calvi e Eva**) di una Commissione che, secondo la legge, poteva avrebbe potuto operare e deliberare solo ove fossero stati presenti almeno dieci membri;


- testo della lettera di convocazione, nel corpo della quale non è contenuto alcun riferimento alla Commissione;
- impossibilità di considerare quali componenti che avrebbero potuto contribuire a formare la volontà dell'organo altri soggetti che pure parteciparono alla riunione o perché invitati (Sindaco Cialente, Assessore Stati), o perché accompagnatori di qualche membro (**Selvaggi e Dolce**) o perché soggetti ospitanti (**De Bernardinis**) o, infine, perché infiltrati senza essere stati invitati (Del Pinto);
- sottoscrizione del verbale ad opera dei soli quattro componenti (Presidente ed esperti del rischio sismico) che parteciparono alla riunione;
- apporto fornito anche da soggetti estranei alla Commissione stessa.

Si è sostenuto, dunque, che proprio l'impossibilità di ritenere che si svolse una riunione della CGR renderebbe inconsistente l'accusa, rivolta agli imputati, di avere violato specifici obblighi, gravanti sulla Commissione medesima, in tema di valutazione, prevenzione e previsione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa.

Con un'ulteriore argomentazione, si è contestata, in ogni caso, l'affermazione secondo la quale sarebbero stati violati i doveri di prevenzione e di previsione, sostenendosi, invece, che sarebbero state espresse, nel corso della riunione, valutazioni scientificamente corrette e che alcun messaggio rassicurante sarebbe stato fornito ai media o direttamente alla popolazione aquilana.

Ed infatti, l'unica previsione possibile (quella della pericolosità sismica della zona di L'Aquila) fu adeguatamente operata con la predisposizione e la considerazione della Mappa sismica, mentre il concetto di prevenzione non poteva che riguardare la necessità di adeguamenti antisismici e di costruzioni idonee a sopportare scosse telluriche. Quel che mai potrebbe addebitarsi agli imputati è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile.

La difesa del responsabile civile ha posto in evidenza, peraltro, che quand'anche i quattro esperti che parteciparono alla riunione avessero errato nelle loro valutazioni, il fatto sarebbe stato comunque del tutto irrilevante rispetto al contenuto dell'imputazione, dal momento che

The page concludes with three handwritten elements. On the left, there is a signature that appears to be 'D. Orlandi'. To its right is another signature, possibly 'G. ...'. On the far right, there is a large, stylized flourish or signature element that extends upwards and to the right.